



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

IPOTESI

DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.

L'anno 2023, il giorno 8 novembre, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata in Potenza, in sede di contrattazione integrativa regionale triennio 2024/2026

Tra

la delegazione di parte pubblica

e

la delegazione di parte sindacale

Le parti

Visto l'art 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988, concernente il diritto allo studio, che trova applicazione nei confronti del personale del Comparto Scuola per effetto di quanto previsto dall'art. 146, comma 1 lettera G), del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007;

Vista la Circolare Ministeriale prot. 31787 del 5 aprile 1989 della Funzione pubblica;

Vista la Circolare Ministeriale 24 ottobre 1991, n. 319;

Vista la Circolare Ministeriale 21 aprile 2000, n. 130;

Visto l'art. 22, comma 4, lettera B) punto b4 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018, secondo il quale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa;

Visto l'art. 7, comma, 3, del citato CCNL che prevede che i contratti collettivi integrativi abbiano durata triennale;

Tenuto conto che il DM 92 dell'8.2.2019 ha ampliato la platea del personale ammesso alla selezione e alla frequenza dei corsi per il conseguimento della specializzazione delle attività di sostegno;

SOTTOSCRIVONO

il presente Contratto Integrativo Regionale, valido per gli anni solari 2024, 2025 e 2026.

Art. 1 Destinatari

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it -

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria

Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Il presente contratto si applica al personale docente, educativo e ATA in servizio presso le Istituzioni Scolastiche della Basilicata.

Beneficiario dei permessi straordinari retribuiti è:

- il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale, in proporzione alle ore di servizio prestate;
- il personale della scuola a tempo determinato con contratto stipulato fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, compreso i docenti di religione cattolica; in caso di contratto a tempo determinato stipulato per un numero di ore inferiore all'orario contrattuale si ridurrà proporzionalmente il numero delle ore di permesso fruibili. La fruizione del beneficio per il personale a tempo determinato è subordinata al completo accoglimento delle domande del personale con contratto a tempo indeterminato.

Art. 2

Presentazione delle domande

Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere presentate, per il tramite della scuola di servizio, all' Ambito Territoriale della provincia in cui si trova la sede di servizio, **entro il termine del 15 novembre di ogni anno**. Limitatamente ai permessi da relativi all'anno 2024, la scadenza è posticipata al 30 novembre.

Coloro che, alla data del 15 novembre (30 novembre per l'anno 2024), non hanno ancora concluso le prove selettive per l'ammissione a uno dei corsi previsti dal successivo art. 4, devono comunque produrre domanda entro il 15 novembre (30 novembre per l'anno 2024), e saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi. La riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso di capienza del contingente (3%) fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del DPR 395/88, è consentito presentare domanda oltre il 15 novembre (30 novembre per l'anno 2024), e non oltre il 31 dicembre per tutte le attività e/o corsi previsti dall'art. 4 del presente CIR, attivati successivamente al 15 novembre (30 novembre per l'anno 2024).

Limitatamente ai nuovi percorsi di cui al DPCM 4 agosto 2023, e ai permessi relativi all'anno 2024, qualora detti corsi fossero attivati dopo il 31 dicembre, potranno essere riaperti i termini di presentazione delle domande compatibilmente col quadro normativo e solo in caso di capienza del contingente (3%) fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del DPR 395/88.

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it -

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria

Tel. 0971/ 449911 – C.F.: 96013630767

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Art. 3

Formulazione delle domande e documentazione

La domanda, redatta in carta semplice, sottoscritta dall'interessato e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve contenere, unitamente all'esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del DPR n. 395/88, i seguenti dati:

1. nome e cognome, luogo e data di nascita;
2. motivo di richiesta dei permessi;
3. durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;
4. per il personale docente, ruolo di appartenenza e sede di servizio;
5. per il personale educativo, sede di servizio;
6. per il personale ATA, il profilo professionale e la sede di servizio;
7. anzianità di servizio: numero di anni di ruolo e/o di pre-ruolo riconosciuti o riconoscibili ai fini della mobilità;
8. numero delle ore di servizio settimanali prestate;
9. il possesso dei requisiti di precedenza di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Modalità di concessione

Il Dirigente dell'Ambito Territoriale riceve le domande provvede a formulare, entro il 15 dicembre (entro il 22 dicembre limitatamente all'anno 2024), una graduatoria dei richiedenti distinta secondo le tipologie di personale, sulla base di seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:

- a. corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili;
- b. corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento - DM 249/2010);
- c. Percorsi abilitanti per la scuola secondaria - conseguimento dei CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023;
- d. corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di appartenenza;
- e. corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale; compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.;

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it -

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria

Tel. 0971/ 449911 – C.F.: 96013630767

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

- f. corsi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute ("master", corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.), nonché corsi finalizzati al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS e IFTS)
- g. corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- h. corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale;

I permessi per il diritto allo studio del personale della Scuola saranno fruibili anche per i corsi erogati in modalità on-line o a distanza. La fruizione dei permessi da parte dei dipendenti iscritti ai corsi on-line è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso dovrà essere possibile certificare l'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro per svolgere attività didattica.

Nel rispetto delle predette priorità si terrà conto, per ciascuna categoria, della complessiva anzianità di servizio (punto 7, art. 3) e, in subordine, dell'età anagrafica con precedenza per il più giovane di età.

I permessi verranno concessi nella misura stabilita all'articolo 5 e fino alla concorrenza del contingente determinato e distribuito secondo i criteri di cui al successivo articolo 6.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno predisposti dal Dirigente Scolastico della Scuola di servizio degli interessati, sulla base della graduatoria formulata dal Dirigente dell'Ambito Territoriale competente.

Art. 5

Durata dei permessi

I permessi per il diritto allo studio sono concessi, secondo le priorità indicate, nella misura massima di:

- n. 150 ore: per le tipologie di corso individuate nei punti da a) a e) dell'art. 4;

- n. 100 ore: per le tipologie di corso individuate nei punti da g) a h) dell'articolo 4;

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it -

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria

Tel. 0971/ 449911 – C.F.: 96013630767

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

- n. 50 ore: - per le tipologie di corso individuate al punto f) dell'articolo 4.

Le ore di permesso sono riferite all'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno). La fruizione dei permessi è garantita per la partecipazione alle lezioni, alle attività didattiche, tra cui il tirocinio, per sostenere gli esami e/o la tesi di laurea, anche in maniera continuativa, nei limiti della durata legale del corso di studi. Nell'ambito del numero delle ore riconosciute deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o degli esami.

I permessi non spettano per l'attività di studio connessa alla preparazione degli esami finali e della tesi di laurea.

Per ogni giorno di permesso verrà conteggiato un numero di ore pari all'effettivo orario di servizio non prestato.

Il personale beneficiario deve, con anticipo, comunicare al dirigente scolastico della sede di servizio, il calendario di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza.

Art. 6

Determinazione del contingente

Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare, complessivamente, il tre per cento (3%) della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all'unità superiore, tenendo conto anche delle richieste di parziale fruizione.

Ai fini della individuazione del contingente va considerata la dotazione organica complessiva provinciale, adeguata alla situazione di fatto.

Il Dirigente di ciascun Ambito Territoriale, entro il 30 ottobre, pubblica il provvedimento con il quale viene determinato il numero complessivo dei permessi da concedere per l'anno solare successivo.

È ammessa la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, analogamente, tra i profili professionali per il personale ATA. In caso di necessità si potrà procedere a compensazione tra tutti i ruoli del personale della Scuola nella provincia e anche a compensazione regionale.

Art. 7

Dichiarazioni sostitutive

La dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it -

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria

Tel. 0971/ 449911 – C.F.: 96013630767

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

(indipendentemente dall'esito degli stessi) deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni. La mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8

Sostituzione

In merito alle modalità di sostituzione del personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio si richiamano le disposizioni contenute nella circolare del ministro per la funzione pubblica C.M. 5 aprile 1989, prot. n. 31787/8.93.12, secondo la quale vanno previste misure di carattere organizzativo "necessarie a sopperire al temporaneo minor apporto operativo e funzionale dei dipendenti ammessi al beneficio e quindi tali da evitare il ricorso ad assunzione di personale supplente temporaneo".

Ne consegue che, in coerenza con le suddette indicazioni, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione di personale della scuola.

Art. 9

Garanzie per gli aventi titolo

Occorre garantire tutte le possibilità affinché per tutti gli ordini e gradi di scuola e per ogni istituto interessato, il personale che ne ha diritto possa usufruire realmente del diritto allo studio.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. 395/1988 il personale ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi.

Poiché la concessione dei permessi avviene dopo che le scuole hanno deliberato l'organizzazione interna, può essere previsto il riadattamento della stessa nelle situazioni in cui tale organizzazione non permetterebbe di usufruire in modo compiuto dei permessi spettanti.

Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della quota residua degli stessi per il periodo 1° settembre – 31 dicembre. Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia di assegnazione.

Le ore del diritto allo studio che sono state concesse alle singole unità di personale scolastico sono fruibili per tutto l'anno solare, anche nel caso in cui intervenga, a qualunque titolo, una variazione del proprio stato giuridico.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Art. 10

Durata del Contratto - Interpretazione autentica

Il presente contratto ha validità sino al 31.12.2026, ovvero sino alla stipula del successivo contratto, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali nazionali o ritenute utili dalle parti sottoscriventi.

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità dall'accordo. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Delegazione di parte pubblica

Firmato Claudia DATENA

Debora INFANTE

Approva per chiamata nominale

Rosaria CANCELLIERE

Approva per chiamata nominale

Firmato Rachele AMBRUSO

Per le O.O. S.S.

CGIL

Approva per chiamata nominale

CISL

Approva per chiamata nominale



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

UIL Approva per chiamata nominale

GILDA Approva per chiamata nominale

SNALS Approva per chiamata nominale

ANIEF =====

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio I –